

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo
per i prodotti d'investimento assicurativi (DIP aggiuntivo IBIP)
Prodotto: Rinnova Valore Convenzione Riservata
Contratto rivalutabile (Ramo Assicurativo I)
Data di aggiornamento: 03/02/2026
Il DIP aggiuntivo IBIP pubblicato è l'ultimo disponibile

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle presenti nel documento contenente le informazioni chiave per i prodotti di investimento assicurativi (KID), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle garanzie finanziarie, alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi e alla loro incidenza sulla performance del prodotto, nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

GENERALI ITALIA S.p.A. è una società appartenente al Gruppo Generali con sede legale in Via Marocchese, 14 - 31021 Mogliano Veneto (TV) – ITALIA; recapito telefonico: +39 041.5492111; sito internet: www.generali.it; indirizzo di posta elettronica: info.it@generali.com; indirizzo PEC: generalitalia@pec.generaligroup.com ed è iscritta al numero 1.00021 dell'Albo delle imprese di assicurazione.

Patrimonio netto al 31/12/2024: € 9.102.202.252, di cui risultato economico di periodo € 1.165.471.690. I dati sono riferiti all'ultimo bilancio approvato.

Indice di solvibilità (solvency ratio): 228% (tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare dei fondi propri di base e l'ammontare del requisito patrimoniale di solvibilità richiesti dalla normativa vigente).

La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) è disponibile sul sito internet <https://www.generali.it>

Al contratto si applica la legge italiana.

Prodotto

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel KID con riferimento alle coperture assicurative e garanzie offerte dal prodotto.



Quali sono le prestazioni assicurative e le opzioni non riportate nel KID?

PRESTAZIONE PRINCIPALE: non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel KID.

OPZIONI CONTRATTUALI: Il contraente può modificare i termini del contratto mediante l'esercizio della seguente opzione contrattuale:

- **Riscatti parziali:** se l'assicurato è in vita il contraente può richiedere riscatti parziali per iscritto trascorso un anno dalla decorrenza del contratto.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi | Persone che alla firma della proposta di assicurazione hanno un'età inferiore a 18 anni o un'età uguale o superiore a 90 anni e 6 mesi o non rientrano nelle categorie di soggetti cui il prodotto è riservato.



Ci sono limiti di copertura?

L'assicurazione non prevede né limitazioni né esclusioni.



Quanto e come devo pagare?

Premio

Il premio per l'assicurazione è scelto dal contraente nel rispetto degli importi minimi e massimi sotto indicati.
Premio unico: importo minimo € 2.500; importo massimo € 90.000 (limite per contraente, considerato come somma dei premi su tutti i contratti Rinnova Valore/DIP).
I limiti sopra indicati comprendono i costi.

Il premio (al netto dei costi) è investito in una delle gestioni separate (GESAV o GEVAL/\$), a scelta del contraente.

Il premio si versa con P.O.S, altri mezzi di pagamento elettronico, assegno, bonifico, impiego di importi di altre polizze pagati in pari data da Generali Italia/altre modalità. Non è possibile versare i premi in contanti.



A chi è rivolto questo prodotto?

RINNOVA VALORE CONVENZIONE RISERVATA è un prodotto di investimento assicurativo, rivolto a clienti persone fisiche retail, con un bisogno di investimento che punta almeno a una moderata crescita del capitale, un orizzonte temporale almeno medio (a partire da 6 anni), un profilo di rischio almeno basso (se viene scelta la gestione separata GESAV) o almeno medio-basso (se viene scelta la gestione separata GEVAL \$), con conoscenza o esperienza sui prodotti assicurativi di investimento (IBIPs) a premio unico – ivi compresi quelli che prevedono più opzioni predefinite tra cui scegliere – collegati esclusivamente a gestioni separate con o senza garanzia di capitale (prodotti rivalutabili di ramo I) e capacità di sostenere almeno perdite nulle del valore dell'investimento (se viene scelta la gestione separata GESAV) o capacità di sostenere perdite apprezzabili (se viene scelta la gestione separata GEVAL \$).

RINNOVA VALORE CONVENZIONE RISERVATA è un prodotto riservato a:

- agenti generali di Generali Italia, dipendenti di agenzia, subagenti e loro familiari conviventi (convenzione n. 7160)
- dipendenti in servizio e in quiescenza delle Società del Gruppo Generali aventi sede legale in Italia e loro familiari (genitore, figlio, coniuge o persona unita con atto di unione civile o convivente di fatto) (convenzione n. 7180)

e prevede che contraente e assicurato coincidano.



Quali sono i costi?

Per l'informativa sui costi si vedano le indicazioni contenute nel KID di questo prodotto. Si forniscono le seguenti informazioni di dettaglio:

Costi applicati al rendimento di ciascuna gestione separata: trattenuto del 0,80%, aumentato o ridotto secondo la seguente tabella:

Intervallo di rendimento della gestione separata	Punti percentuali assoluti di incremento e decremento
Se rendimento della gestione separata $\geq 4,10\%$ e $< 4,20\%$	+ 0,03%
Ogni ulteriore uguale intervallo di rendimento (+ 0,10%)	+ 0,03%
Se rendimento della gestione separata $\leq 1,90\%$ e $> 1,80\%$	- 0,02%
Ogni ulteriore uguale intervallo di rendimento (- 0,10%)	- 0,02%

Il valore trattenuto comunque non potrà essere inferiore a 0,60% o maggiore di 1,40%.

La misura annua di rivalutazione può essere negativa (ad es. rendimento della gestione separata: 0,50%; trattenuto: 0,60%; rivalutazione al netto del trattenuto: -0,10%). In ogni caso, per effetto della garanzia finanziaria, in caso di decesso, il capitale rivalutato non può essere inferiori al rispettivo capitale assicurato iniziale, al netto di eventuali riscatti parziali.

Costi per riscatto: non sono previsti costi per il riscatto.

Costi di intermediazione: quota parte percepita dall'intermediario con riferimento all'intero flusso commissionale: 1,8%.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

IVASS o CONSOB	<p>Se il reclamo presentato all'impresa assicuratrice ha esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it.</p> <p>Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è reperibile sul sito www.ivass.it, alla sezione "Per i consumatori – Reclami".</p> <p>Per i soli reclami attinenti la corretta redazione dei Documenti contenenti le informazioni chiave (KID), in caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva è possibile rivolgersi alla CONSOB, Via G.B. Martini, 3 - 00198 Roma, PEC: consob@pec.consob.it, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia e del riscontro fornito dalla stessa.</p> <p>Informazioni sulle modalità di invio sono disponibili nel sito www.consob.it</p>
-----------------------	--

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

Arbitro assicurativo	<p>E' obbligatorio ricorrere all'Arbitro Assicurativo previsto dalla legge come condizione di procedibilità dell'eventuale azione giudiziaria, in alternativa alla Mediazione.</p> <p>Il ricorso va presentato tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile.</p>
Mediazione	<p>E' obbligatorio ricorrere alla mediazione prevista dalla legge come condizione di procedibilità per le controversie in materia assicurativa. L'istanza deve essere inoltrata all'indirizzo PEC generali_mediazione@pec.generaligroup.com o presso la Sede Legale di Generali. E' possibile interpellare un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n.98)</p>
Negoziazione assistita	<p>E' possibile ricorrere preventivamente alla negoziazione assistita tramite richiesta del proprio avvocato a Generali Italia.</p>
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	<p><u>Procedura FIN-NET</u> per la risoluzione delle liti transfrontaliere. E' possibile presentare reclamo all'IVASS o attivare la rete FIN-NET rivolgendosi al soggetto che la gestisce nel Paese in cui ha sede l'Impresa di assicurazione (rintracciabile sul sito della Commissione europea: Rete per la risoluzione delle controversie finanziarie: FIN-NET - Commissione europea o https://finance.ec.europa.eu/consumer-finance-and-payments/retail-financial-services/financial-dispute-resolution-network-fin-net_it)</p>

QUALE REGIME FISCALE SI APPLICA?

Trattamento fiscale applicabile al contratto	<p>Si riporta di seguito il trattamento fiscale che ai sensi della legge italiana si applica al contratto. Questo trattamento dipende dalla situazione individuale di ciascun contraente (o beneficiario, se diverso) e può anche essere modificato in futuro.</p> <p>Tassazione delle prestazioni assicurate e del riscatto. Le somme pagate da Generali Italia:</p> <ul style="list-style-type: none">• in caso di vita dell'assicurato: sono soggette a imposta sostitutiva sulla differenza tra la somma dovuta da Generali Italia e il premio versato. Questa imposta sostitutiva non è applicata a soggetti che esercitano attività d'impresa, nonché:<ul style="list-style-type: none">• a persone fisiche e a enti non commerciali per i contratti di assicurazione sulla vita stipulati nell'ambito di attività commerciale• se gli interessati dichiarano a Generali Italia che il contratto è concluso nell'ambito dell'attività commerciale• a persona fisica in caso di decesso dell'assicurato: sono esenti dalle imposte di successione.
---	--

Cosa è il diritto all'oblio oncologico?

Diritto all'oblio oncologico	<p>Se il cliente è stato precedentemente affetto da patologie oncologiche - il cui trattamento attivo sia concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni, secondo quanto previsto dalla legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi - non è tenuto a fornire informazioni, né subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia. Il termine è ridotto da dieci a cinque anni, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età. Per le patologie oncologiche previste dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi, sono previsti termini inferiori, indicati nella Tabella, consultabile sul sito internet dell'impresa al seguente link Disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche Generali.</p>
Certificazione della sussistenza dei requisiti	<p>Il cliente che precedentemente alla stipulazione o rinnovo del contratto di assicurazione abbia fornito informazioni relative al proprio stato di salute, concernenti patologie oncologiche da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si</p>

necessari ai fini dell'oblio oncologico	sia concluso, senza episodi di recidiva, invia tempestivamente all'impresa di assicurazione o all'intermediario la certificazione rilasciatagli, secondo quanto previsto dalla legge n. 193 del 2023 e successivi decreti attuativi.
Effetti dell'oblio oncologico per le imprese	Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o la solvibilità del cliente. Le imprese hanno l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 gg. dal ricevimento della certificazione, senza oneri per il cliente. Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.
<p>PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO CON LE SEGUENTI FUNZIONALITA': VERIFICARE I CONTRATTI ATTIVI; CONSULTARE IL VALORE DEL CONTRATTO; VISUALIZZARE E SCARICARE LA DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE; VERIFICARE I CONTATTI DELL'AGENZIA DI RIFERIMENTO; CHIEDERE IL RISCATTO E VERIFICARE LO STATO DELLA PRATICA; CONSULTARE E AGGIORNARE I DATI PERSONALI E I CONSENSI PRIVACY.</p>	